

Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

per il funzionamento della Giunta Comunale

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Composizione e presidenza della giunta comunale
- Art. 3 Convocazione
- Art. 4 Deleghe
- Art. 5 Decadenza della Giunta
- Art. 6 Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art. 7 Disciplina della seduta
- Art. 8 Computo dei presenti per la validità delle adunanze
- Art. 9 Computo della Maggioranza – Verbali
- Art. 10 Norme finali e di rinvio

Capo I°
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento della Giunta comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dell'art. 18 dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 2 – Composizione e presidenza della giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, non superiore a 6.
2. E' presieduta dal Sindaco e in caso di sua assenza o impedimento, in ordine dal Vice Sindaco, dall'Assessore anziano o dagli altri Assessori in relazione all'anzianità.
3. Gli Assessori comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze della Giunta.
4. Ogni Assessore ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a 10 sedute, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione alla Giunta, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
5. Le giustificazioni delle assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta ove possibile, ed inviata al Sindaco.
6. Si intendono giustificate le assenze degli Assessori per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.

Art. 3 – Convocazione

1. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data delle riunioni e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; in caso di assenza o impedimento del Sindaco viene convocata e presieduta dal Vice Sindaco; in caso di assenza di entrambi, dall'Assessore Anziano.
3. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'età.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire almeno due giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, al domicilio dell'Assessore mediante messo comunale ovvero mediante apposito incaricato.
5. Entro lo stesso termine i fascicoli delle proposte da trattare, con i relativi pareri di rito, devono essere depositati presso la Segreteria generale.
6. La Giunta Comunale, con apposito verbale, ha facoltà di programmare le sue riunioni anche per un periodo illimitato. Nel programma dovranno essere indicati i giorni della settimana e l'orario iniziale delle riunioni medesime. Le dette riunioni si svolgeranno senza altra formalità di convocazione.

Art. 4 - Deleghe

1. Gli Assessori concorrono con il loro voto e le loro proposte all'esercizio dell'attività collegiale della Giunta.
2. Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici e sulla esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.
3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
4. Le funzioni delegate ritornano in capo al Sindaco, automaticamente, in caso di dimissioni, rinuncia dell'assessore delegato, modifiche o revoche delle deleghe sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 5 – Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.
2. Inoltre, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 6 – Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza
 - e) rimozione ex art. 142 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate, per iscritto, al Sindaco per il tramite della segreteria che provvederà ad apporvi la data di arrivo.
3. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 7 – Disciplina della Seduta

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza il Segretario Comunale che ha funzioni anche di verbalizzante, salvo che il medesimo debba astenersi dal partecipare alla parte di seduta ove si effettua la discussione e la votazione di un argomento che lo riguarda, nel qual caso le funzioni di verbalizzante sono assunte dall'assessore più giovane di età presente alla seduta.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di specifici argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune e consiglieri comunali con specifici incarichi conferiti dal Consiglio.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e consulte.

Art. 8 – Computo dei presenti per la validità delle adunanze

1. Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interessi o liti o contabilità dei loro congiunti o affini sino al 4° grado civile.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli affari.
3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti; coloro che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 9 – Computo della Maggioranza - Verballi

1. La Giunta delibera a maggioranza di voti favorevoli, a condizione che partecipino al voto la maggioranza dei componenti.
2. Le votazioni sono palesi: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
4. Di ogni seduta viene anche redatto un elenco degli argomenti trattati che viene sottoscritto dal Segretario e da tutti i componenti che abbiano partecipato alla seduta.
5. Le riunioni si effettuano, di norma, presso la Sede Municipale.
6. Il Sindaco, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocare la Giunta, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, purché all'interno del territorio del comune.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento concernente il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il presente Regolamento:

- *è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3 luglio 2002;*
- *è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'8 al 23 luglio 2002;*
- *è entrato in vigore il 24 luglio 2002*

Dalla Residenza Municipale, lì 24 luglio 2002

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Giacomo Vito Epifani*